



Provincia di Napoli

ORIGINALE

PROVINCIA DI NAPOLI  
ORIGINALE DELLA  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE

N. 610 DEL 27 LUG 2010

**Oggetto: Adeguamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Napoli alle disposizioni di cui all'art. 19, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 150/2009, in materia di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.**

L'anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 16.20 in Napoli, nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale.

Presiede la seduta ~~il Presidente On. Cesare Luigi~~ / il Vicepresidente Prof. Ferrara Gennaro  
Sono presenti gli Assessori:

FERRARA Gennaro	SI	DI STEFANO Marco	SI	PALUMBO Aniello	SI
CALIENDO Giuseppe	SI	GALDIERI Maria Lucia	SI	PENTANGELO Antonio	SI
CASCIO Armando	SI	IERVOLINO Antonio	SI	PINTO Francesco	/
DEL GIUDICE Giovanna	SI	MALLARDO Francesco	/	SAGRISTANI Pietro	/

Partecipa il Segretario Generale dott. Domenico Maresca / ~~Vice Segretario Generale d.ssa Clara Moscaritolo~~  
Relaziona il ~~Presidente~~ / il Vice ~~Presidente~~ / l'Assessore Galabresi

In continuazione di seduta, il Presidente, conclusa la discussione, pone in votazione la proposta allegata, corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.08.00 n° 267, relativa all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA

con voti unanimi e palesi resi nei modi di legge

APPROVA

la proposta allegata che, nel presente dispositivo, si intende integralmente trascritta.

Quindi con successiva separata votazione a voti unanimi e palesi resi nei modi di legge

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile



Entrano.....

Escono.....

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

PROT. S.G. \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI NAPOLI

AREA INNOVAZIONE E SISTEMI ORGANIZZATIVI

PROT. INT. N. \_\_\_\_\_

NAPOLI, LI' \_\_\_\_\_

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Oggetto: Adeguamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Napoli alle disposizioni di cui all'art. 19, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 150/2009, in materia di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Decreto legislativo 31 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni che hanno modificato *"la disciplina della dirigenza pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di Governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia."*

L'art. 40, comma 1, lett. e) ed f), del suddetto decreto legislativo, in particolare, ha modificato l'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 ed ha introdotto due nuovi commi, 6-bis e 6-ter, ridefinendo la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale con contratto a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni ed estendendo tale nuova disciplina anche agli enti locali.

Il comma 6-ter dell'art.19 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce, infatti, che alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo – e, quindi, anche agli enti locali – si applicano il comma 6 ed il comma 6-bis, dei quali di seguito si riporta il testo:

*<<6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali*

*incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.*

*6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.>>.*

La nuova disciplina introdotta dalle suindicate norme si è sovrapposta, quindi, negli enti locali alla disciplina speciale fissata dall'art. 110, commi da 1 a 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000, come di seguito riportata:

*<< 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.*

*2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità .*

*3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di*

mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.>>

In conformità alle disposizioni di cui al suindicato art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 46 dello Statuto Provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 117/2005, disciplina gli incarichi dirigenziali a contratto, prevedendo in particolare che:

<< 1. Il Presidente della Provincia può disporre la copertura dei posti vacanti di direzione delle strutture o di alta specializzazione mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente, previa motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restano i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire,

3. I contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia.>>.

L'art. 17 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina i limiti, i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 mediante le disposizioni di seguito indicate:

#### “ART. 17

#### DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

*Ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 per il perseguimento di specifici obiettivi e lo svolgimento di determinati compiti e per la copertura di posti di responsabile di Direzione possono essere conferiti secondo il criterio “intuitu personae” dal Presidente, previa deliberazione di Giunta predisposta dall'Area Risorse Umane, nel limite massimo del 20% dei posti di dirigente previsti, nella dotazione organica, incarichi di direzione a tempo determinato per la copertura di posti vacanti in organico a soggetti esterni all'Ente con contratti da diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla posizione dirigenziale da coprire.*

*Ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato per i dirigenti e le*

*alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati nella misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza o dell'area direttiva. Tali incarichi sono conferiti secondo il criterio "intuitu personae" dal Presidente della Provincia, previa deliberazione di Giunta.*

*L'attività amministrativa e la previsione delle risorse economiche necessarie relative agli affidamenti di incarichi con contratti a tempo determinato per i dirigenti è di competenza dell'Area Risorse Umane.*

*L'attività amministrativa e la previsione delle risorse economiche necessarie relative agli affidamenti di incarichi a tempo determinato per la copertura di posti di funzionari dell'area direttiva e la stipula di convenzioni con soggetti esterni ad alto contenuto di professionalità competono alla Direzione che si avvale della predetta prestazione.*

*Ad inizio di ciascun anno l'Area delle Risorse Umane comunica alla Presidenza la dotazione organica dei dirigenti e dei funzionari dell'area direttiva ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.*

*I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica.*

*Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità «ad personam», commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. L'indennità «ad personam» non può superare l'indennità di posizione massima prevista dal vigente CCNL per il personale della dirigenza degli EE. LL.»*

Si rappresenta, inoltre, che gli ultimi due commi dell'art. 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina la fattispecie degli incarichi dirigenziali con contratto determinato conferiti a dipendenti dell'Ente con le disposizioni di seguito indicate:

*<<Al personale rivestente l'<sup>VIII</sup> qualifica funzionale, ai sensi dell'art 6 comma 4 della legge a 127/97 può essere conferito l'incarico dirigenziale a tempo determinato, ferme restando le condizioni stabilite dai commi 5 e 6 del medesimo art 6 e dalla normativa vigente in materia di decadenza e riassunzione.*

*Ai Funzionari della Provincia ai quali sia stato conferito l'incarico dirigenziale a tempo determinato presso la stessa amministrazione, ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, viene assicurata la disponibilità del posto già ricoperto fino alla cessazione dell'incarico stesso.>>*

In vigenza della sopra delineata disciplina della dirigenza pubblica locale con contratto a tempo determinato fissata dall'art. 110 del D.Lgs.n. 267/2000 si sono registrati nell'ultimo biennio alcuni interventi del legislatore statale finalizzati a promuover in forme diverse il

contenimento del ricorso da parte delle autonomie locali al conferimento di incarichi dirigenziali a contratto.

In particolare con l'art. 76, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito in legge dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, è stato integrato il testo del comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, prevedendo che nelle spese di personale da ridurre progressivamente ogni anno rientrino, tra le altre, anche le spese per il personale di cui all'art. 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Ai sensi del comma 6, lett. b), del su citato art. 76 del Decreto Legge n. 112/2008, inoltre, con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri devono essere definiti, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, "*criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti*". Tale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggi non è stato ancora emanato.

Ai sensi del comma 6, lett. c), del su indicato del Decreto Legge n. 112/2008, inoltre, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra devono essere definiti anche "*criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico*". Anche tale misura è destinata a promuovere il contenimento del ricorso agli incarichi dirigenziali a contratto di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la riduzione della dotazione organica della dirigenza determina automaticamente sia la diminuzione dei possibili posti vacanti da poter eventualmente coprire con contratti a tempo determinato (comma 1) sia la diminuzione della base di calcolo per la quantificazione della misura del 5% entro poter ricorre a contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica (comma2).

Infine la Legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "*Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti*", ha fissato – all'art.6, comma 2, lett. h) - tra i principi ed i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi ai fini dell'esercizio della delega legislativa in materia di dirigenza pubblica quello di "*...ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi ...*".

In attuazione della delega di cui alla su citata Legge n. 15/2009 il Decreto Legislativo n.150/2009 ha riformato la disciplina della dirigenza della amministrazioni pubbliche anche modificando – come sopra già evidenziato- l'art.19 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Le modifiche introdotte dall'art. 40 del D.Lgs. n.150/2009 al comma 6 del predetto art.19 del D.Lgs. n.165/2001 riguardano in particolare le seguenti parti:

1) al terzo periodo, le parole: «sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;

2) al terzo periodo, le parole: «o da concrete esperienze di lavoro maturate» sono sostituite dalle seguenti: «e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;

Per effetto della disciplina risultante da tali modifiche (da applicare anche agli enti locali ai sensi del nuovo comma 6-ter del medesimo art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001), quindi, adesso - rispetto alla disciplina risultante dalla formulazione precedente del comma 6 - occorre che, "fornendone esplicita motivazione", la particolare e comprovata qualificazione professionale, di cui devono essere in possesso i soggetti ai quali si intendono conferire incarichi di dirigente con contratto a tempo determinato, "non sia rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione".

Tale impostazione è coerente con le finalità, perseguite in maniera costante dal legislatore, di contenimento della spesa del personale e di valorizzazione delle competenze professionali presenti all'interno delle pubbliche amministrazioni e si pone in linea con le numerose pronunce della Corte dei Conti che ha più volte sanzionato il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni avvenuto senza una preventiva verifica dell'assenza nell'ambito della dirigenza di ruolo delle professionalità adeguate per lo svolgimento delle stesse funzioni dirigenziali oggetto degli incarichi esterni (Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia – Sentenza n. 165/2009).

Si dà atto, altresì, che la "non rinvenibilità" della particolare e qualificata qualificazione professionale deve riguardare esclusivamente i ruoli dirigenziali, in quanto anche nella nuova formulazione del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs.n. 165/2001 è rimasta inalterata la possibilità conferire l'incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato a soggetti che hanno maturato una determinata esperienza professionale anche presso la medesima amministrazione che conferisce l'incarico.

Sempre per effetto delle modifiche apportate al comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, inoltre, occorre che i soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale ai quali poter conferire gli incarichi dirigenziali in argomento rientrino in una delle seguenti categorie di soggetti:

- nella categoria di coloro che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;

oppure

- nella categoria di coloro che abbiano conseguito una particolare specializzazione a professionale, culturale e scientifica desumibile congiuntamente - e non più alternativamente (come chiarito anche dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nel parere 1001/2009/PAR del 12 novembre 2009) - dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio presso amministrazioni pubbliche, ivi compresa quelle che conferiscono gli incarichi, in

posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato

Si evidenzia, ancora, che il testo del nuovo comma 6 dell'art.19 del D.Lgs. n. 165/2001, come all'inizio riportato, contiene il richiamo ai commi da 1 a 5 dell'art. 19 medesimo; tale richiamo riguarda, quindi, anche il comma 1-bis (introdotto dall'art.40, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2009) che stabilisce che *“L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.”*.

La portata della suddetta norma, anche per i riflessi applicativi della stessa sulle modalità di conferimento degli incarichi di dirigente con contratto a tempo determinato, deve essere considerata sia in relazione ai principi della ormai consolidata giurisprudenza costituzionale riguardante la configurazione di alcune tipologie di rapporto tra organi politici e organi burocratici (Sentenze della Corte Costituzionale n. 103/2007, n. 104/2007, n. 161/2008 e da ultimo n. 9/2010 e n. 34/2010) sia in relazione all'avvenuta riduzione dell'ambito di applicazione del meccanismo dello *“spoils system”* per effetto della modifica del comma 8 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 da parte dell'art. 40 del D.Lgs. n.150/2009 (essendo, infatti, stati esclusi gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 dall'automatica cessazione decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo).

Si ritiene necessario sottolineare, infine, anche che ai sensi del comma 12-bis dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 tutte le disposizioni del medesimo articolo 19 *“costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”*.

Con riferimento al sopra indicato quadro normativo di riferimento ed alle recenti modifiche intervenute per effetto del D.Lgs. n. 150/2009 risulta necessario, quindi, adeguare l'ordinamento interno dell'Ente alla nuova disciplina definita dal D.Lgs.n. 165/2001 in materia di dirigenza pubblica, tenuto delle seguenti disposizioni:

- art. 27, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale *“Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.”*;

- art. 88 del D.lgs. n. 267/2000, in base al quale *“All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ora sostituito dal D.Lgs. n. 165/2001), e successive modificazioni ed integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.”*;

- art. 111 del D.lgs. n. 267/2000, in base al quale *“Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3*



*febbraio 1993, n. 29 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 165/2001), e successive modificazioni ed integrazioni.”.*

Tanto premesso, nell'ambito del processo di adeguamento dell'ordinamento interno dell'Ente alle nuove disposizioni in materia di dirigenza pubblica ed in relazione alla necessità di raccordare le due discipline (fissate rispettivamente dall'art. 110 del D.Lgs. n.267/2000 e dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato per effetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 150/2009), al fine di definire in maniera chiara e compiuta le modalità di sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato per la dirigenza pubblica locale, considerato:

- che l'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, disciplina solo la fattispecie degli incarichi di dirigente con contratto a tempo determinato conferiti per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica (fattispecie già prevista dal comma 1 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000), ma non prevede alcunché con riferimento alla fattispecie dei contratti a tempo determinato per i dirigenti al di fuori della dotazione organica (fattispecie questa prevista dal comma 2 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000);

- che i limiti quantitativi definiti dal comma 6 dell'art.19 del D.Lgs. n. 165/2001 (*“limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia”*) riguardano la struttura della dirigenza statale, che è articolata in due fasce, mentre la dirigenza locale non è articolata in più fasce;

- che il comma 6-ter dell'art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, nell'individuare la disciplina da applicare a tutte le pubbliche amministrazioni (e, quindi, anche agli enti locali), richiama solo i commi 6 e 6-bis dello stesso art. 19; ma che il comma 6 richiama a sua volta anche i commi da 1 a 5 dello stesso articolo 19 e, quindi, anche la procedura di cui al comma 1bis relativa alla pubblicità del numero e della tipologia dei posti di dirigente da ricoprire nonché dei criteri di scelta per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

- che l'art. 40 del D.Lgs. n.150/2009 ha modificato il comma 8 dell'art.19 del D.Lgs. n.165/2001 eliminando gli incarichi di dirigente con contratto a tempo determinato di cui al comma 6 dal novero degli incarichi dirigenziali che cessano in occasione del cambio di governo;

- che negli enti locali la durata degli incarichi di dirigente conferiti con la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, ai sensi del comma 3 dell'art. 110 del D.lgs. n.267/2000 non può essere *“superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”*;

- che l'art.1, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *“Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”* (in applicazione del principio della non derogabilità di una legge speciale da parte di una legge generale ancorché successiva);

- che, tuttavia, ai sensi dell'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile *“Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'inera materia già regolata dalla legge anteriore”*; inoltre il riferimento all'art. 128 della Costituzione posto a fondamento della previsione di cui all'art. 1, comma 4, del

D.Lgs. n.267/2000 risulta superato, essendo la citata norma costituzionale stata abrogata dalla legge Costituzionale n. 3/2001;

- che l'art.3, comma 1, della Legge n. 69/2009, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.", ha inserito nella Legge n. 4000/2008 l'art. 13-bis (Chiarezza dei testi normativi), con il quale è stato disposto, tra l'altro, che *"Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:*

*a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; ..."*;

- che l'art.110 del D.Lgs.n.267/2000, che detta una disciplina specifica della dirigenza a contratto per gli enti locali, non è stato espressamente modificato né abrogato da alcuna disposizione del D.Lgs. n.150/2009;

- che l'art.40 del D.Lgs. n.159/2009, che ha modificato l'art.19 del D.Lgs. n.165/2001, non rientra nel gruppo delle norme direttamente applicabili agli enti locali (di cui al comma 1 dell'art.74 del D.Lgs. n. 150/2009) quali espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato né rientra nel gruppo delle norme di principio (di cui al comma 2 dell'art.74 del D.Lgs.n.150/2009) alle quali si deve adeguare l'ordinamento degli enti locali;

- che la necessità dell'adeguamento dell'ordinamento interno degli enti locali alle disposizioni del D.Lgs. n.165/2001 trova il suo fondamento non solo nell'art. 27 dello stesso D.Lgs. n.165/2001, ma anche negli artt. 88 e 111 del D.Lgs. n.267/2000, come evidenziato - proprio con riferimento all'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 - anche dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nel parere 1001/2009/PAR del 12 novembre 2009, sopra già citato;

- che la necessità dell'adeguamento degli ordinamenti interni anche degli enti territoriali alla riduzione - prevista dal comma 6 dell'art.19 del D.Lgs.n.165/2001 - del numero di incarichi di dirigente con contratto a tempo determinato risulta, inoltre, essere stata confermata anche dalla Corte Costituzionale, che con la Sentenza n.9/2010 del 15.01.2010 ha riaffermato che la deroga al principio costituzionale della regola del concorso pubblico per l'accesso alla pubblica amministrazione deve essere funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione stessa e deve, quindi, essere delimitata in modo rigoroso;

- ritenuto che l'art.110 del D.Lgs.n.267/2000 (che, comunque, non è stato abrogato né modificato espressamente) e l'art.19, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001 (il quale per espressa previsione del comma 6-ter si applica anche agli enti locali) possano, invero, applicarsi in maniera integrata, costituendo, così, il loro combinato disposto il nuovo quadro normativo di riferimento per l'esercizio dell'autonomia degli enti locali in materia di assetto della dirigenza locale con contratto a tempo determinato;

- ritenuto, quindi, che - in assenza di atti di indirizzo applicativo o interpretativo da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - allo stato la disciplina della dirigenza con contratto a tempo determinato degli enti locali fissata dalle disposizioni dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (commi da 1 a 5) sia tuttora applicabile con le integrazioni scaturenti da quelle parti della disciplina fissata dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 relative ai seguenti aspetti, rispetto ai quali occorre garantire l'adeguamento dell'ordinamento

interno dell'ente locale nell'esercizio della propria autonomia normativa, statutaria e regolamentare:

- motivazione esplicita delle ragioni per le quali viene conferito l'incarico di dirigente con contratto a tempo determinato;
- preventiva verifica nei ruoli dirigenziali dell'ente dell'assenza delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico;
- preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del numero e della tipologia degli incarichi dirigenziali da conferire nonché dei criteri di scelta da effettuare secondo una procedura comparativa l'obbligo all'ente;
- limitazione percentuale degli incarichi di dirigente con contratto a tempo determinato da poter conferire per la copertura di posti vacanti in dotazione organica;

- considerata, inoltre, l'esigenza rappresentata dall'Amministrazione Provinciale di estendere la facoltà di conferire gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato anche alla fattispecie della copertura della posizione dirigenziale di Capo di Gabinetto, come prevista nell'ambito del vigente Assetto Organizzativo, tenuto conto delle peculiarità funzionali di tali figura dirigenziale in ragione dell'attuazione di particolari progetti di valore strategico definiti direttamente dall'Organo di vertice dell'Ente ed attribuiti alla responsabilità della struttura denominata Gabinetto del Presidente;

- ritenuto che, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative di cui sopra in materia di limiti quantitativi, requisiti richiesti, pubblicità e trasparenza della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, la disciplina relativa alle modalità di individuazione del soggetto a cui conferire l'incarico dirigenziale di Capo di Gabinetto, stante la specificità di tale figura, possa essere definita in linea con il complesso delle disposizioni regolamentari riguardanti l'organizzazione degli Uffici di Gabinetto dei Ministri, che prevedono che il Capo di Gabinetto sia nominato dal Ministro, tra l'altro, fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate (*D.P.R. n. 227/2003 "Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze"; D.P.R. n. 198/2008 "Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico"; D.P.R. n. 16/2009 "Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"*) rafforzata da un esame comparativo dei curriculum vitae;

la Giunta Provinciale, pertanto, nell'ambito del processo di adeguamento dell'ordinamento interno dell'Ente al nuovo quadro normativo fondamentale di riferimento in materia di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato come sopra delineato e nell'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa riconosciuta alla Provincia dall'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 4 della Legge n. 131/2003, può deliberare di approvare le modifiche del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come indicate nel prospetto di seguito riportato:

TESTO VIGENTE

ART. 17  
DIRIGENTI CON RAPPORTO DI  
LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 per il perseguimento di specifici obiettivi e lo svolgimento di determinati compiti e per la copertura di posti di responsabile di Direzione possono essere conferiti secondo il criterio "*intuitu personae*" dal Presidente, previa deliberazione di Giunta predisposta dall'Area Risorse Umane, nel limite massimo del 20% dei posti di dirigente previsti, nella dotazione organica, incarichi di direzione a tempo determinato per la copertura di posti vacanti in organico a soggetti esterni all'Ente con contratti da diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla posizione dirigenziale da coprire.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati nella misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza o dell'area direttiva. Tali incarichi sono conferiti secondo il criterio "*intuitu personae*" dal Presidente della Provincia, previa deliberazione di Giunta.

TESTO MODIFICATO

ART. 17  
DIRIGENTI CON RAPPORTO DI  
LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Per la copertura di posizioni di dirigente di Direzione risultanti vacanti nonché per la copertura della posizione dirigenziale di Capo di Gabinetto il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, può conferire con proprio decreto, previa deliberazione di Giunta predisposta dall'Area Innovazione e Sistemi Organizzativi, a soggetti indicati nel comma 3 incarichi di funzione dirigenziale di dirigente entro il limite del 9% dei posti relativi all'area della dirigenza previsti nella dotazione organica, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla posizione da ricoprire.

2. Per l'attuazione di programmi o progetti di particolare rilevanza e complessità o per il perseguimento di specifici obiettivi il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, può conferire con proprio decreto, previa deliberazione di Giunta predisposta dall'Area Innovazione e Sistemi Organizzativi, a soggetti indicati nel comma 3 incarichi di funzione dirigenziale di dirigente o incarichi di alta specializzazione entro il limite del 5% rispettivamente dei posti relativi all'area della dirigenza o dei posti relativi alla categoria D previsti nella dotazione organica e, comunque, per almeno un'unità, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla posizione da ricoprire.

3. Gli incarichi di funzione dirigenziale o di alta specializzazione di cui ai commi precedenti sono conferiti, fornendone esplicita motivazione e previa verifica - rispettivamente nei ruoli dirigenziali o relativi alla Categoria D dell'Ente- dell'assenza delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento dei suddetti incarichi, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio presso amministrazioni pubbliche, ivi compresa la Provincia di Napoli, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. Per la copertura della posizione dirigenziale di Capo di Gabinetto ai sensi del comma 1 la verifica dell'assenza di competenze professionali interne di cui al precedente comma 3 è effettuata direttamente dal Presidente della Provincia in relazione agli specifici progetti e programmi attribuiti dall'Amministrazione Provinciale alla responsabilità del Gabinetto del Presidente.

5. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 3 viene effettuata secondo una procedura comparativa previa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni di apposito avviso, approvato con deliberazione di Giunta, nel quale sono riportati il numero e la tipologia degli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione da conferire, gli specifici requisiti professionali richiesti, le modalità di

acquisizione delle disponibilità degli interessati, la procedura per la valutazione delle candidature pervenute e i criteri di scelta, da determinarsi in relazione alla natura, alle caratteristiche ed alla complessità di ciascun incarico da conferire e degli obiettivi da perseguire, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6 per la figura del Capo di Gabinetto.

6. L'avviso relativo alla copertura della posizione dirigenziale di Capo di Gabinetto ai sensi del comma 1 prevede che l'individuazione del soggetto cui conferire il predetto incarico di Capo di Gabinetto è effettuata direttamente dal Presidente della Provincia sulla base della valutazione del possesso delle capacità adeguate alle particolari funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate in relazione agli specifici progetti e programmi attribuiti dall'Amministrazione Provinciale alla responsabilità del Gabinetto del Presidente.

L'attività amministrativa e la previsione delle risorse economiche necessarie relative agli affidamenti di incarichi con contratti a tempo determinato per i dirigenti è di competenza dell'Area Risorse Umane.

7. L'attività amministrativa e la previsione delle risorse economiche necessarie relative agli affidamenti di incarichi con contratti a tempo determinato per i dirigenti sono attribuite alla competenza dell'Area Innovazione e Sistemi Organizzativi.

L'attività amministrativa e la previsione delle risorse economiche necessarie relative agli affidamenti di incarichi a tempo determinato per la copertura di posti di funzionari dell'area direttiva e la stipula di convenzioni con soggetti esterni ad alto contenuto di professionalità competono alla Direzione che si avvale della predetta prestazione.

8. L'attività amministrativa e la previsione delle risorse economiche necessarie relative agli affidamenti di incarichi di alta specializzazione con contratto a tempo determinato competono alla Direzione che si avvale della predetta prestazione.

Ad inizio di ciascun anno l'Area delle Risorse Umane comunica alla Presidenza la dotazione organica dei dirigenti e dei funzionari dell'area direttiva ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.

9. Ad inizio di ciascun anno l'Area Innovazione e Sistemi Organizzativi comunica al Presidente la dotazione organica dell'area della dirigenza e della Categoria D ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica.

Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità «ad personam», commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. L'indennità «ad personam» non può superare l'indennità di posizione massima prevista dal vigente CCNL per il personale della dirigenza degli EE. LL.

10. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica.

11. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità «ad personam», commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali; l'indennità «ad personam» riconosciuta ai dirigenti con contratto a tempo determinato non può superare l'indennità di posizione massima prevista dal vigente C.C.N.L. per il personale della dirigenza degli enti locali.


12. Il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 1 e 2 è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.


13. I dipendenti della Provincia di Napoli ai quali sono conferiti gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001.

14. Ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il rapporto di impiego dei dipendenti della Provincia di Napoli ai quali sono conferiti gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato di cui al comma 2 del presente articolo è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato.

<p style="text-align: center;">ART. 33</p> <p style="text-align: center;">IL PERSONALE DIPENDENTE</p> <p style="text-align: center;">... Omissis ...</p> <p>“Al personale rivestente l’VIII<sup>a</sup> qualifica funzionale, ai sensi dell’art 6 comma 4 della legge a 127/97 può essere conferito l’incarico dirigenziale a tempo determinato, ferme restando le condizioni stabilite dai commi 5 e 6 del medesimo art 6 e dalla normativa vigente in materia di decadenza e riassunzione.</p> <p>Ai Funzionari della Provincia ai quali sia stato conferito l’incarico dirigenziale a tempo determinato presso la stessa amministrazione, ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, viene assicurata la disponibilità del posto già ricoperto fino alla cessazione dell’incarico stesso.”</p>	<p>15. La Provincia di Napoli assicura a ciascuno dei propri dipendenti ai quali sia stato conferito l’incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo la disponibilità del posto già ricoperto fino alla cessazione dell’incarico stesso e dispone la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.</p> <p style="text-align: center;">ART. 33</p> <p style="text-align: center;">IL PERSONALE DIPENDENTE</p> <p style="text-align: center;">... Omissis ...</p> <p style="text-align: center;">comma abrogato</p> <p style="text-align: center;">comma abrogato</p>
---	---

Il Funzionario Responsabile dell’Istruttoria

Dott. Francesco Sorrentino  


IL DIRETTORE  
Dott.ssa Anna Capasso  




Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto Il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Visto la Circolare 13 maggio 2010 n° 7 del Ministero delle  
Pubbliche Amministrazioni ed *immortale*  
SI PROPONE ALLA GIUNTA

ai sensi della suesposta relazione istruttoria e per i motivi di cui alla suddetta relazione che si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. Approvare le seguenti modifiche del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi:
  - L'art. 17 è sostituito dal seguente:

“ART. 17

DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Per la copertura di posizioni di dirigente di Direzione risultanti vacanti nonché per la copertura della posizione dirigenziale di Capo di Gabinetto il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, può conferire con proprio decreto, previa deliberazione di Giunta predisposta dall'Area Innovazione e Sistemi Organizzativi, a soggetti indicati nel comma 3 incarichi di funzione dirigenziale di dirigente entro il limite del 9% dei posti relativi all'area della dirigenza previsti nella dotazione organica, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla posizione da ricoprire.

2. Per l'attuazione di programmi o progetti di particolare rilevanza e complessità o per il perseguimento di specifici obiettivi il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, può conferire con proprio decreto, previa deliberazione di Giunta predisposta dall'Area Innovazione e Sistemi Organizzativi, a soggetti indicati nel comma 3 incarichi di funzione dirigenziale di dirigente o incarichi di alta specializzazione entro il limite del 5% rispettivamente dei posti relativi all'area della dirigenza o dei posti relativi alla categoria D previsti nella dotazione organica e, comunque, per almeno un'unità, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla posizione da ricoprire.

3. Gli incarichi di funzione dirigenziale o di alta specializzazione di cui ai commi precedenti sono conferiti, fornendone esplicita motivazione e previa

verifica - rispettivamente nei ruoli dirigenziali o relativi alla Categoria D dell'Ente- dell'assenza delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento dei suddetti incarichi, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio presso amministrazioni pubbliche, ivi compresa la Provincia di Napoli, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. Per la copertura della posizione dirigenziale di Capo di Gabinetto ai sensi del comma 1 la verifica dell'assenza di competenze professionali interne di cui al precedente comma 3 è effettuata direttamente dal Presidente della Provincia in relazione agli specifici progetti e programmi attribuiti dall'Amministrazione Provinciale alla responsabilità del Gabinetto del Presidente.

5. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 3 viene effettuata secondo una procedura comparativa previa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni di apposito avviso, approvato con deliberazione di Giunta, nel quale sono riportati il numero e la tipologia degli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione da conferire, gli specifici requisiti professionali richiesti, le modalità di acquisizione delle disponibilità degli interessati, la procedura per la valutazione delle candidature pervenute e i criteri di scelta, da determinarsi in relazione alla natura, alle caratteristiche ed alla complessità di ciascun incarico da conferire e degli obiettivi da perseguire, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6 per la figura del Capo di Gabinetto.

6. L'avviso relativo alla copertura della posizione dirigenziale di Capo di Gabinetto ai sensi del comma 1 prevede che l'individuazione del soggetto cui conferire il predetto incarico di Capo di Gabinetto è effettuata direttamente dal Presidente della Provincia sulla base della valutazione del possesso delle capacità adeguate alle particolari funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate in relazione agli specifici progetti e programmi attribuiti dall'Amministrazione Provinciale alla responsabilità del Gabinetto del Presidente.

7. L'attività amministrativa e la previsione delle risorse economiche necessarie relative agli affidamenti di incarichi con contratti a tempo determinato per i dirigenti sono attribuite alla competenza dell'Area Innovazione e Sistemi Organizzativi.

8. L'attività amministrativa e la previsione delle risorse economiche necessarie relative agli affidamenti di incarichi di alta specializzazione con contratto a tempo determinato competono alla Direzione che si avvale della predetta prestazione.

9. Ad inizio di ciascun anno l'Area Innovazione e Sistemi Organizzativi comunica al Presidente la dotazione organica dell'area della dirigenza e della Categoria D ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

10. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica.

11. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità «ad personam», commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali; l'indennità «ad personam» riconosciuta ai dirigenti con contratto a tempo determinato non può superare l'indennità di posizione massima prevista dal vigente C.C.N.L. per il personale della dirigenza degli enti locali.

12. Il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 1 e 2 è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

13. I dipendenti della Provincia di Napoli ai quali sono conferiti gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001.

14. Ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il rapporto di impiego dei dipendenti della Provincia di Napoli ai quali sono conferiti gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato di cui al comma 2 del presente articolo è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato.

15. La Provincia di Napoli assicura a ciascuno dei propri dipendenti ai quali sia stato conferito l'incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo la disponibilità del posto già ricoperto fino alla cessazione dell'incarico stesso e dispone la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

- I commi 11 e 12 dell'art. 33 sono abrogati;

2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. Trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, in copia, all'Area Innovazione e Sistemi Organizzativi e, in originale, all'Area Segreteria Generale per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Dott.ssa Anna Capasso

L'ASSESSORE AL LAVORO, ALLA PACE,  
ALLE RISORSE UMANE E ALL'OCCUPAZIONE

Maria Lucia Galdieri

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.

Napoli,

IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Capasso

Il sottoscritto Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 42 dello Statuto, visti i pareri espressi dai competenti Uffici dell'Ente in merito alla proposta sopra riportata, formula le seguenti osservazioni in ordine alla conformità giuridico-amministrativa della stessa: favorevole

Napoli,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Domenico Maresca

**SI ATTESTA**

Che, ai sensi del D. Lgs. n° 267/2000, la presente deliberazione

- è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio il..... **28 LUG 2010**..... (art. 124, comma 1);  
**contestualmente,**
- è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo consiliari con nota prot. n° **4041**... (art. 125);
- è stata trasmessa, in copia, al Prefetto con nota prot. n°..... (art. 135);

Il Responsabile del procedimento

- è assegnata per l'immediata esecuzione al servizio ..... **A.I.S.O.**.....

Napoli, li **28 LUG 2010**

Il Dirigente

---

Lette le su riportate attestazioni, constatato che sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione e dato che non è stata prodotta alcuna opposizione

**SI CERTIFICA**

che, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **08-08-2010** (art.134);

Si assegna all'Area/Direzione **A.I.S.O.**..... per le procedure attuative (art. 97)

Napoli, li **10-08-2010**

Il Segretario Generale  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA CLARA MOSCARITOLO**

---

**SI ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal **28-07-2010** al **12-08-2010**.....

Napoli, li **31 AGO 2010**

Il Segretario Generale  
**DOTT. DOMENICO MARESCA**